



**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE**

**N. 37 DEL 17/06/2020**

**OGGETTO:**

**EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID 19. RIPRESA OPERAZIONI DI SPUNTA PER L'ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI LIBERI NEL MERCATO SETTIMANALE. REVOCA PUNTO 3 ORDINANZA N. 36 DEL 10/06/2020**

PREMESSO che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**RICHIAMATI:**

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministeri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21.03.2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- l'ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno del 22.03.2020;



- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13 Aprile 2020 ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.” e, in particolare, il punto 11 che stabilisce “che i mercati settimanali siano consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l'utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della polizia locale che deve limitarne l'accesso ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento.”, valida fino al 3 Maggio 2020;
- l'art. 1, comma 1, lettera dd), del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 che prevede che “le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;”
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 58 del 18 Maggio 2020 ad oggetto “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 17 maggio 2020” e, in particolare, il punto 17 che stabilisce “fermo quanto già previsto dai provvedimenti statali e regionali in riferimento ai mercati alimentari, dal 20 maggio 2020 è consentita la apertura, nei mercati, anche della componente non alimentare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma dd, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e della scheda tecnica “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)”, contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” allegate sub 1 al presente provvedimento;”

VISTA la lettera della Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale del Governo in data 03/03/2020, prot. n. 39573 del 04/03/2020, registrata al protocollo dell'Ente al n. 0002332 del 04/03/2020, con cui è stata trasmessa la nota del Ministero dell'Interno n. 15350/117(2) Uff III – Prot. Civ, prot. n. 13132 del 02/03/2020, con la quale si sottolinea l'opportunità che i provvedimenti contingibili e urgenti adottati dal Sindaco, sia ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/00 che in base all'art. 50 del medesimo D.Lgs., siano preventivamente condivisi con le Prefetture territorialmente competenti;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza contingibile ed urgente n. 36 del 10/06/2020 con la quale è revocata l'ordinanza n. 30 del 205/0/2020 ed è stata disposta la ripresa del mercato settimanale del giovedì a decorrere dal 11/06/2020 e fino alla revoca dell'ordinanza sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare, escluse le operazioni di spunta, e le relative modalità organizzative, rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera dd), del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e della scheda tecnica “Commercio al dettaglio su aree pubbliche

# CITTÀ DI VIGONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



(mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)”, contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” allegate al D.P.G.R. n. 58 del 18 Maggio 2020;

VISTO il punto 17 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 58 del 18 Maggio 2020 che consente, a decorrere dal 20 maggio 2020, l’apertura, nei mercati, anche della componente non alimentare, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma dd, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e della scheda tecnica “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)”, contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” allegate al predetto decreto;

VISTO il punto 21 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 68 del 13/06/2020 con il quale dispone che le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni, nel rispetto dell’articolo 1, comma 1, lettera dd, e dell’allegato 11 del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e delle schede tecniche “Commercio al dettaglio” e “Commercio al dettaglio su aree pubbliche” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”;

RITENUTO che alla luce dei provvedimenti sopra citati si possano riprendere le operazioni di “spunta” per l’assegnazione giornaliera dei posteggi liberi non occupati dai titolari, nel mercato settimanale in riferimento alla planimetria approvata con ordinanza contingibile e urgenza n. 36 del 10/06/2020;

RITENUTO pertanto di revocare il punto 3 della propria precedente ordinanza contingibile ed urgente n. 36 del 10/06/2020;

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il “Codice della protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 ed entrato in vigore il 6 febbraio 2018;

CONSIDERATO che la suddetta normativa prevede, tra l’altro, all’art. 12, competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;

RICHIAMATO l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione e demanda ad un apposito decreto ministeriale le definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

VISTO il decreto Ministero dell’Interno 05/08/2008 che definisce l’incolumità pubblica “l’integrità fisica della popolazione” e sicurezza urbana “un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”;

# CITTÀ DI VIGONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



DATO ATTO che con nota prot. n. 0005037 del 17 giugno 2020 è stata effettuata alla Prefettura di Torino la comunicazione preventiva prevista dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

## ORDINA

- 1) **la revoca** del punto 3 della propria precedente ordinanza contingibile e urgente n. 36 del 10 giugno 2020 relativo alla sospensione delle **operazioni di spunta** commercio su area pubblica sui mercati cittadini a decorrere dal **18/06/2020**, pertanto da tale data verranno riprese le operazioni di “spunta” per l’assegnazione giornaliera dei posteggi liberi non occupati dai titolari, nel mercato settimanale in riferimento alla planimetria approvata con ordinanza contingibile e urgenza n. 36 del 10/06/2020.

## DEMANDA

- agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Municipale e agli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

## AVVERTE

- che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

## SI COMUNICHI

- mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'ente;
- al Comando Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Vigone;

## AVVERTE

- che, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica arch. Silvia Ruata;
- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (art. 29 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

**CITTÀ DI VIGONE**  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



Vigone, 17/06/2020

**IL SINDACO**  
**Cav. Luciano ABATE**

Documento firmato digitalmente a norma dell'art. 21 del D.Lgs. 82/05